

## L'etnografia giuridica coloniale italiana. Ricostruzione storico-critica di un rapporto interdisciplinare

ANTONINO COLAJANNI

### 1. Introduzione

Bisogna riconoscere che gli studi antropologici italiani e quelli di sociologia giuridica hanno in buona parte trascurato di fare un bilancio sistematico della produzione giuridico-etnografica nata nel corso della formazione e gestione delle colonie italiane; essa è molto antica e risale agli ultimi anni dell'800, e riguarda le diverse forme di diritto consuetudinario, le istituzioni giuridiche popolari di gestione e soluzione dei conflitti, insomma il rilievo che gli aspetti del diritto non scritto avevano nel complesso dei sistemi sociali e culturali delle popolazioni delle colonie. Sull'etnografia coloniale in generale ci sono studi recenti, approfonditi e ben documentati, come quelli di Gianni Dore e di Barbara Sòrgoni, dedicati a rilevanti personaggi del mondo coloniale italiano come Alberto Pollera e Giovanni Ellero, che trattano anche lateralmente la produzione giuridico-etnografica coloniale. Gli studi storico-ricostruttivi generali sono pochi, con qualche eccezione di rilievo (Alliegro 2011) e un saggio (Rossetti 1985) dedicato principalmente alle radici storico-classicistiche e teorico-giuridiche che hanno influenzato le ricerche sugli ordinamenti sociali, le genealogie, i rituali pubblici, di grandi studiosi come Carlo Conti Rossini ed Enrico Cerulli, in Etiopia e in Eritrea. Ma c'è poco d'altro.

Eppure, la produzione etnografica nelle terre coloniali italiane sui diritti consuetudinari delle genti indigene delle colonie è assai rilevante, dovuta soprattutto

a giuristi di buona formazione, che come funzionari coloniali si rendevano conto della opportunità – anzi della “necessità” – di tenere nel debito conto le costumanze indigene. Queste ricerche contribuirono a una autentica “fondazione” dell’etnografia italiana, che a partire dagli anni 20, lentamente, troverà spazio nell’Accademia. Emergono la competenza specifica del giurista e la sensibilità investigativa del sociologo e dell’etnografo; le indagini di campo comprendono spesso lunghi periodi di osservazione e di interrogazione di testimoni, rivelando un costante contatto e scambio con quanto si faceva, sullo stesso argomento, negli altri paesi coloniali europei.

Una rassegna risulta essere dunque opportuna per rivelare una dimensione poco nota dell’interesse di studiosi italiani verso la diversità culturale, in un’epoca nella quale le discipline antropologiche non avevano ancora un’ampia diffusione nel mondo universitario. Il legame funzionale tra queste ricerche e le necessità dell’amministrazione coloniale risulta del tutto evidente, e mostra spesso una pedissequa uniformazione agli orientamenti e alle giustificazioni politiche dell’imperialismo coloniale; rivelano anche – frequentemente – una sensibilità ai problemi e metodi della “etnografia pratica e applicata” e a volte una genuina curiosità investigativa sulla natura e sulle ragioni dei costumi sociali e giuridici delle popolazioni africane che meritano un’attenzione particolare. L’ispirazione generale per questi amministratori, e giuristi divenuti in parte etnologi, è quella che si riferisce alla grande tradizione degli studi sulla “Consuetudine” e sul “Diritto Consuetudinario”, che ha avuto una lunga e feconda storia nella teoria giuridica; e quindi anche sul “Pluralismo Giuridico”, che consentiva di rilevare come fatto sociale “normale” l’esistenza di diversi sottosistemi giuridici in ogni corpo sociale. L’importanza della consuetudine aveva una lunga storia nel mondo giuridico italiano, a partire da un vecchio libro di Vincenzo Miceli (1899) e attraverso numerosi saggi di grandi giuristi come Pietro Bonfante, Vittorio Scialoja, Pier Silverio Leicht, Alessandro Levi, Icilio Vanni, Roberto De Ruggiero, fino al fondamentale saggio sulla consuetudine di Norberto Bobbio, del 1942. Si trattava di un tema quasi “obbligato” per i giuristi che si impegnavano come etnologi, sia sul territorio nazionale che in colonia. E del resto, una altrettanto lunga tradizione di studi e impegni pratici nella “Raccolta delle consuetudini e degli usi giuridici popolari” aveva caratterizzato i lavori di molti specialisti del diritto a partire dall’Unità d’Italia. Questa tradizione culminò con la creazione, nel 1930, della Real Commissione per la Raccolta delle Consuetudini e Usi Giuridici, istituita presso il Ministero per la Giustizia, e con la fondazione di una importante rivista specializzata nel settore, “Archivio Vittorio Scialoja per le Consuetudini Giuridiche Agrarie e le Tradizioni Popolari Italiane”. Per i giuristi impegnati in

ricerche o trasferitisi come funzionari nelle Colonie fu cosa naturale applicare gli orientamenti di base della cultura giuridica italiana.

Uno stimolo verso il “ritorno a una dimensione dimenticata” della nostra storia e della teoria giuridica applicata a ricerche etnografiche di campo, ci viene da un rinnovato, e recente, interesse verso i temi del colonialismo italiano che, dopo anni di intense e impegnate ricerche storiche, storico-politiche e storico-ideologiche, hanno finalmente suscitato l’interesse dei giuristi e degli storici del diritto. Le imprese coloniali hanno avuto un forte supporto, fattivo e spesso anche critico, dalle scienze giuridiche, senza le quali le suddette imprese non avrebbero potuto essere pensabili, realizzabili concretamente, e in parte giustificabili di fronte alla coscienza sociale del paese. I caratteri generali di questi studi giuridico-etnografici mostrano il diffuso atteggiamento pregiudiziale nei confronti dei popoli coloniali o i giudizi severi e rigidi nei confronti della “arretratezza” o “inferiorità di razza” delle genti e dei costumi (più o meno “barbari”) delle colonie. D’altra parte, la grande tradizione giuridica romanistica della “consuetudine” e del “diritto consuetudinario” spingeva gli studiosi a considerare degni di attenzione quegli aspetti sociali che richiamavano la differenza, e spesso la opposizione, tra il diritto scritto, “ufficiale”, e il diritto orale consuetudinario, come forme normali, indispensabili per una socialità di base, e quindi condizione necessaria per la costituzione sociale di qualunque gruppo umano.

In anni recenti gli studi storici sul diritto coloniale hanno dunque creato le condizioni per una revisione attenta e dettagliata delle lontane imprese dell’etnografia giuridica coloniale italiana (Bascherini 2009, 2012; De Napoli 2013, 2014; Martone 2008; Rosoni 2006, 2012; Volterra 2008; Zaccaria 2006; Anello, Ferrari, a cura di, 2018; Mazza 2015). L’analisi storico-giuridica, unita a sensibilità sociologica, è insomma la migliore premessa per una immersione nell’etnografia giuridica coloniale italiana. Un esempio straordinario di “fonte primaria” per questi temi di ricerca lo offrono ancora oggi le più di 1.300 pagine dei due preziosi volumi dei *Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno* (Costa, a cura di, 2004-2005).

Abbiamo pensato di suddividere questo saggio in quattro sezioni. La prima introduttiva al tema, la seconda dedicata alla presentazione e discussione delle ricerche empiriche di etnografia giuridica, la terza che discuterà i contributi metodologici, teorici e generali degli stessi ricercatori e soprattutto di altri studiosi del mondo giuridico e socio-antropologico dell’epoca (fino ai tardi anni 40), la quarta nella quale verranno sintetizzati e commentati gli studi sul tema dell’antropologia coloniale e della etnografia giuridica da parte degli antropologi italiani contemporanei che si sono dedicati all’argomento.

## 2. Primi contributi conoscitivi sui costumi sociali delle popolazioni africane

Il lento processo che ha costituito dalla seconda metà dell'800 alla fine della Seconda Guerra Mondiale il pluriforme sistema coloniale italiano risale, com'è noto, all'acquisizione da parte della Società Rubattino dei porti di Massaua e Assab, sul Mar Rosso, il primo insediamento italiano in Africa. Nel 1882 lo Stato italiano si insediò nella zona, nel 1890 fu istituzionalizzato il possesso dei territori dell'interno e nel 1896 si stabilizzò la conquista di quella che fu definita la Colonia Eritrea, con capitale in Asmara.

Uno dei primi raccoglitori di costumanze giuridiche in Eritrea è Ilario Capomazza, che pubblica ad Asmara nel 1909 il volume *Il diritto consuetudinario dell'Acchelè-Guzai*, e nel 1912 a Macerata il volume *Istituzioni di diritto consuetudinario del Seraé. La legge degli Atchemé Melgà, Eritrea*. Giovane funzionario coloniale, Capomazza ha lavorato fino al 1937 in Eritrea, come cancelliere in diversi tribunali locali. Dotato di grande curiosità e di lunga pratica nell'attività giudiziaria, riuscì a raccogliere una grande quantità di testimonianze riguardanti la memoria del passato (da alcune autorità tradizionali) e le pratiche quotidiane in campi come la famiglia e la trasmissione ereditaria, la proprietà, la mediazione nei conflitti, i diritti sulla terra. I suoi scritti sono costituiti da testi scrupolosamente raccolti attraverso lunghe e continue "ricerche di campo" e da pochi interventi di commento, guidati dalla coscienza del problema delle trasformazioni costanti dei costumi (nel contatto con l'amministrazione coloniale) e della necessità di una progressiva registrazione scritta del diritto consuetudinario.

Personaggio di ben altro rilievo è Alberto Pollera, un militare che a soli 21 anni chiese di essere inviato in Eritrea, dove visse per 45 anni. Soggiornò a lungo a Cheren e nel 1902 divenne funzionario civile. Nel 1903 fu nominato primo Residente ufficiale delle regioni di Gasc e Setit, e nel 1906 divenne ufficiale coloniale. Nel 1909 Commissario della provincia del Seraè, vi rimase otto anni, per poi trasferirsi a Dessiè e infine a Gondar. Pollera acquisì un'estesa conoscenza di quasi tutta la Colonia e le sue funzioni anche giudiziarie lo misero in contatto con il difficile tema della amministrazione della giustizia presso le popolazioni eritree che conobbe molto intensamente, apprendendo la lingua e convivendo lungamente nelle residenze indigene. Visse per anni con una donna eritrea dalla quale ebbe tre figli e poi con un'altra che gli diede altri tre figli, per i quali poi dovette a lungo – nel ventennio fascista – polemizzare con le posizioni ufficiali che erano contrarie al "meticcio" e al riconoscimento dei figli di coppie miste come cittadini italiani (Sòrgoni 1998). Pollera fu accusato di essersi "indige-

nizzato”, poiché conosceva a fondo i costumi locali, verso i quali mostrava una grande comprensione storica e culturale e proponeva d'altronde continuamente il riconoscimento del potere e dell'autorità tradizionale. Egli è dunque uno dei primi “etnografi per caso” (Puccini 1999), nel senso che la sua concezione e il suo impegno di funzionario coloniale lo portarono a una progressiva registrazione e commento dei costumi indigeni e del diritto consuetudinario. La sua lenta trasformazione, dai primi rapporti degli anni iniziali alla maturazione successiva come “etnografo applicato”, è ben delineata da Barbara Sòrgoni (2002). Pollera ammise che la giustizia italiana non era preparata di fronte al difficile compito di giudicare in contesti sociali e culturali poco conosciuti. L'uso della forza non era per lui uno strumento efficace, quanto invece poteva esserlo la “persuasione”, basata su una accurata conoscenza etnografica.

*I Baria e i Cunama* (1913), è giustamente ritenuto un ottimo contributo alla conoscenza integrale delle popolazioni locali e un modello per gli studi successivi. Una monografia “olistica”, nella quale gli aspetti e problemi giuridici e dell'attività giudiziale si intersecano e si integrano nel quadro globale dei costumi, dell'economia, della politica e della cultura dei due popoli dell'Eritrea. A conclusione del volume, un denso capitolo di grande interesse “applicativo” è dedicato al già fatto e il “da farsi”. Nello stesso anno, l'autore affronta direttamente il tema della giustizia e del diritto consuetudinario: *L'ordinamento della giustizia e la procedura indigena in Etiopia e in Eritrea* (1913). Le sue ricerche e i suoi dati di campo si estendono anche alla regione del Tigray e della confinante Etiopia. Pollera afferma con decisione che l'organizzazione giudiziaria degli indigeni è sostanzialmente buona e che deve essere accettata e conservata nella Colonia, giacché non v'è motivo per “sostituire la legge nostra alla loro”. Gli istituti del diritto indigeno (il giudice di prima istanza, le pene, l'invocazione a nome dell'Autorità, l'accettazione giurata, le funzioni dell'istruttore giudiziario e del garante, la “scommessa giudiziaria” e il diritto di prova, i comportamenti dei testimoni e dei difensori locali, la conciliazione e gli arbitri, i mezzi di indagine e lo stile di conduzione delle controversie giudiziarie, le tariffe giudiziarie) sono tutti illustrati con ricchezza di dettagli e con una abbondantissima sequenza di “casi” narrati e analizzati con cura ai quali il Pollera ha assistito per anni. Sostiene con fermezza che la carcerazione, totalmente ignota agli indigeni, andrebbe sostituita con altre sanzioni. E insiste molto nel ribadire che una conoscenza approfondita dei costumi e delle tradizioni giuridiche locali è indispensabile per i funzionari coloniali; che sia ottenuta attraverso attenta osservazione dei comportamenti, interrogazione meticolosa delle autorità locali e della gente comune, ma soprattutto ascoltando con estrema pazienza ciò che dice, commenta e sostiene,

la popolazione del posto. Conviene accennare anche a un ultimo saggio del Poltera, sempre pubblicato a Roma nello stesso anno 1913: *Il regime della proprietà terriera in Etiopia e in Eritrea*, in cui ancora una volta mette in luce come le norme consuetudinarie sui diritti fondiari e le procedure delle frequenti controversie tra gruppi e individui, governino costantemente la vita sociale in Eritrea.

A eccezione delle tribù nomadi, e soprattutto tra le genti dell'altipiano quasi tutte le relazioni sociali, di parentela all'interno e fra le stirpi, la ripartizione dei tributi, la gestione dei ruoli di potere, i lavori in agricoltura, coinvolgono i diritti di proprietà. Risulta confutata la diffusa opinione degli amministratori coloniali che "il solo padrone della terra è il Re", e quindi – dopo l'occupazione italiana – il Governo coloniale. In realtà sono frequenti le concessioni, le deleghe e una serie di forme diverse di proprietà che è necessario conoscere a fondo. Sono diffuse le donazioni, le compravendite, gli affitti, le permutate, le acquisizioni ereditarie. Il regime dei diritti sulla terra è soprattutto collettivo, e sottoposto a una costante vigilanza da parte delle autorità. La tipologia delle forme di proprietà comprende le "terre occupate e conquistate da tempo", le "terre acquistate con denaro", le concessioni del potere sovrano con privilegi e obblighi, le terre confiscate, abbandonate, sequestrate a gruppi ribelli, a coloro che non hanno pagato i tributi, i possessi "quaranteneri" (una sorta di usucapione), le terre organizzate in una forma di "mezzadria".

Passiamo a considerare i contributi di etnografia giuridica di Carlo Conti Rossini, notevole e celebrato accademico, profondo conoscitore del mondo coloniale che fu anche studioso di campo. Di formazione giuridica, dal 1900 al 1903 fu Direttore degli Affari Civili nel Governo dell'Eritrea, dedicandosi a ricerche di campo e a numerose interrogazioni di testimoni privilegiati. Dal 1920 fu Professore di Storia e Lingue dell'Abissinia nell'Università di Roma e si impose come linguista, storico ed etnografo dell'Africa orientale. A lui si deve – fra l'altro – un importante studio, la corposa monografia *Principi di diritto consuetudinario dell'Eritrea* (1916) in cui tratteggia "nei principali contorni le istituzioni e le consuetudini di quei lontani sudditi d'Italia", fissandone soprattutto i "capitali"; e sottolinea la "grande varietà di razze che rende ardua la raccolta delle consuetudini in base alle indicazioni orali". Conti Rossini intende "prospettare la consuetudine indigena pura", senza curarsi delle modifiche che spesso le autorità italiane cercano di introdurre per piegarla o adattarla a istituti delle "leggi nostrane". Qua e là gli sembra "opportuno qualche richiamo al diritto romano del periodo antico e alle leggi barbariche del nostro medio evo". La successione degli argomenti trattati è preceduta da un breve quadro generale (Le popolazioni eritree e i loro diritti consuetudinari, e le popolazioni abissine). Poi tratta le

fonti e l'accertamento del diritto, soffermandosi sui caratteri delle "Leggi del Re" e degli Statuti (basati su accordi e patti). Quindi passa a trattare degli aspetti giuridici degli elementi costitutivi della società (le genti, le stirpi, le casate, le famiglie, gli schiavi), e poi della proprietà immobiliare, dei contratti, dei diritti dei conventi e delle chiese, quindi si sofferma sul diritto penale (omicidi e faide, lesioni personali, furti). Un capitolo è dedicato a una descrizione delle procedure giudiziarie (tribunali di prima istanza, testimoni, patrocinatori, sentenze, appelli). Il volume si conclude con un quadro specifico socio-giuridico dei due strati sociali di base della regione: le "Tribù a ordinamento aristocratico" (Mensa, Bogos, Bet Taqué, Maria, Beni Amer) e le "Popolazioni a ordinamento democratico" (Baria e Cunama).

Nel suo complesso l'opera costituisce un esteso e dettagliato quadro d'insieme che riporta e risistema ordinatamente le varie fonti esistenti, ad esempio Munzinger e Pollera. La descrizione in buona misura a-problematica non approfondisce i caratteri dei sistemi consuetudinari in termini di una teoria giuridica, non si distacca da una visione "normativa formale" (le prescrizioni e i dettati del "dover essere") con scarsa attenzione alle dinamiche processuali, alle flessibilità dei contrasti e ai processi di adattamento delle norme alle circostanze sociali specifiche. Soprattutto non presenta descrizione e analisi di "casi concreti", come invece aveva fatto qualche anno prima Pollera nei suoi lavori. In anni successivi Conti Rossini continuò a pubblicare saggi sul diritto consuetudinario eritreo ed etiopico (1937), o quello sullo Statuto dello Scioattè Ansebà dell'Eritrea (1939) e in anni ancora più recenti una lunga documentazione sulle consuetudini giuridiche del Seraè, nella rivista da lui fondata "Rassegna di Studi Etiopici" (nel 1947 e nel 1953).

Ulteriore documentazione di etnografia giuridica eritreo-etiopica fu presentata da uno dei primi etnografi accademici, Raffaele Corso che affronta l'analisi puntuale delle testimonianze raccolte nei decenni precedenti sul famoso tema del "matriarcato" dei Cunama dell'Eritrea (Corso 1937).

Anche la conquista italiana della Tripolitania e della Cirenaica nel 1911-12, ha prodotto una certa quantità di studi e ricerche etnografiche sui diritti consuetudinari. La regione solo dal 1934 fu definita "Libia" e finì per comprendere anche le aree semidesertiche del sud (Fezzan). La Libia fu fin da subito una colonia di popolamento, e molte migliaia di italiani vi si trasferirono. Le repressioni successive alla conquista furono di lunga durata e lasciarono una traccia indelebile nelle popolazioni locali. Ernesto Cucinotta, fu il primo a occuparsi di etnografia giuridica delle tribù nomadi delle aree non lontane dalla costa (1911).

Ma il primo degli studi a mostrare solida conoscenza giuridica e nel contempo



capacità di inchiesta sul campo, è la monografia in due volumi di Enzo Savarese, *Le terre della Cirenaica secondo la legislazione fondiaria ottomana e le consuetudini delle tribù* (1926-1929). Savarese fu giudice delle sezioni giudiziaria e fondiaria di Barce. Pur con una scarsa conoscenza dell'arabo riesce a produrre uno studio affidabile e minuzioso, sia sulla storia e le caratteristiche normative del Codice Fondiario Ottomano, sia sulle norme consuetudinarie delle diverse tribù nomadi dell'intera Cirenaica. L'organizzazione delle tribù, l'assetto territoriale dei diversi gruppi, le forme della proprietà fondiaria (forme collettive e forme individuali), le consuetudini relative allo sfruttamento delle terre, alla loro disponibilità e alienazione, alle successioni, sono tutti argomenti presentati con ordine e ricchezza di dati. L'analisi puntuale della legislazione fondiaria italiana, che pone in grande evidenza le difficoltà della creazione di un "Demanio" governativo coloniale, e con alcune dichiarazioni ottimistiche sulla possibilità che la Cirenaica, sotto il Governo italiano, possa riacquistare quella floridezza che aveva avuta nel passato, prima della conquista turca.

Massimo Colucci, magistrato italiano inviato nel 1913 a Bengasi come capo dell'Ufficio Fondiario della Colonia libica, offre i migliori e più approfonditi contributi conoscitivi al diritto consuetudinario della regione, basati su indagini etnografiche intense. Lavorò a lungo sul tema dei diritti sui beni e sulle terre della Confraternita della Sanusiyya della Cirenaica che aveva avuto, e successivamente avrà, contrasti forti con l'amministrazione coloniale. Nel 1919 ritornò in Italia e fu a lungo giudice, fino a che nel 1930 non si trasferì in Somalia. Colucci sostenne con forza la necessità di una etnografia giuridica che si accompagnasse a una solida analisi storica e comparativa. Vale la pena riportare alcune osservazioni e commenti di carattere generale contenuti nel suo primo saggio sul diritto consuetudinario in Cirenaica:

Nelle colonie, non escluse le nostre, i preconcetti di scuola e di politica hanno sovente fuorviato la legislazione e la giurisprudenza da una retta comprensione degli istituti. Valga per tutti l'esempio, ormai classico, della proprietà collettiva e del comunismo agrario veduti a ogni piè sospinto dai Francesi in Algeria e dagli Italiani in Somalia. Poiché noi ci troviamo di fronte a forme viventi di istituzioni sociali e giuridiche, val meglio un fatto accertato che un volume di elucubrazioni su fatti riferiti senza l'appoggio della documentazione quale si ottiene col metodo dell'indagine analitica e stratigrafica sui gruppi omogenei, indagine che ne rivela così le formazioni istituzionali attuali come quelle storiche (Colucci 1927: 7)



Il volume su *Il diritto consuetudinario della Cirenaica* (1931) e un interessante saggio sull'istituto specifico della vendetta, frutto di una inchiesta molto accurata (1929), rappresentano i contributi più significativi di Colucci.

La terza delle colonie italiane in Africa è la Somalia, che iniziò a formarsi a partire dai Protettorati stabiliti sui sultanati di Obbia e della Migiurtinia nel 1888-89. La progressiva conquista dei porti lungo la costa precedette la costituzione della Colonia nel 1905 e poi l'acquisizione dell'Oltregiuba nel 1925. La Somalia fu una colonia di popolamento e di impegnativi investimenti agricoli. Enrico Cerulli, illustre linguista, storico e giurista, Governatore dello Scioà e dell'Harar, fu il primo a occuparsi del diritto consuetudinario. Nel 1918 egli pubblicò tre testi in somalo, tradotti e commentati, raccolti da un testimone privilegiato della regione di Obbia (Somalia Settentrionale). Ma l'opera più impegnativa è il lungo saggio *Il diritto consuetudinario della Somalia Settentrionale (Sultanato dei Migiurtini)* (1918-19). Il lavoro si basa su una serie di documenti orali, raccolti in alcuni mesi da un esperto somalo presso il Regio Istituto Orientale di Napoli. Si tratta di "etnologia a distanza", con poche successive osservazioni dirette, ma fondata su una approfondita conoscenza del dialetto migiurtino.

Nella premessa Cerulli distingue la "Etnologia generale" molto diffusa nell'800, attenta a comparazioni globali, dagli studi etnografici specifici, circoscritti, su un gruppo umano di dimensioni limitate. Nel caso del materiale da lui raccolto, Cerulli precisa che il confronto va limitato ai diritti delle altre genti cuscitiche e in parte al diritto musulmano, a causa della influenza dell'Islam nella zona, evitando di ricorrere pedissequamente a schemi giuridici del diritto europeo. Lavorare nel campo dei diritti consuetudinari di popoli africani con una approfondita conoscenza delle lingue locali è fondamentale per applicare metodi e classificazioni concettuali adeguati alla società specifica. L'impostazione di Cerulli non è lontana dalle idee dominanti dell'evoluzionismo, con frequenti riferimenti allo "stadio di evoluzione giuridica di quel popolo" e la conseguente assegnazione del diritto migiurtino a "uno stadio intermedio tra il diritto gentilizio e il diritto individuale". Come punto di partenza della sua ricerca ribadisce l'importanza dell'art. 3 dell'Ordinamento Giudiziario della Somalia Italiana, del 1911:

Le cause in cui siano interessati esclusivamente sudditi coloniali e assimilati, vengono giudicate secondo le norme del diritto consuetudinario, salvo i casi di eccezione e purché siano compatibili con i principi fondamentali della legislazione italiana.

Affermazione ricorrente in quasi tutta la legislazione coloniale, della quale è evidente la “flessibilità”, ovvero la possibilità di interpretazione estensiva a favore del diritto italiano in casi particolari. Comunque, Cerulli sottolinea che “la potenza coloniale riconosce forza normativa alla consuetudine, senza credere opportuno modificarla”.

Contributo intenso e pertinente sui temi ai quali ci stiamo dedicando è la monografia sui principi di diritto consuetudinario in Somalia di Colucci, già incontrato per i suoi studi sulla Cirenaica, frutto di quindici mesi di ricerca sul campo nelle diverse regioni della Somalia meridionale – ricerca estensiva svolta in un’area molto vasta e capillarmente (Colucci 1924). Lo studio mostra un buon equilibrio tra descrizioni, documentazioni dirette e riflessioni generali nel campo giuridico. Attraverso interpreti ben controllati e verificati a incrocio, Colucci ha registrato i dati presso ben 60 gruppi gentilizi e locali, avvalendosi di 150 informatori. La prima parte del volume è dedicata a una sistematica presentazione dei nomi e dei luoghi di residenza dei numerosi gruppi, in un quadro meticoloso con nomi, genealogie, villaggi. La seconda parte è dedicata alle diverse forme di proprietà (occupazione territoriale, divisione del territorio, diritti dei gruppi e diritti individuali sulle terre agricole, trasmissione dei diritti, diritti sui pascoli e sulle acque, proprietà mobiliare). Due ordini di indagini si intrecciano tra loro: sulle relazioni che intercedono tra l’uomo (individui, gruppi) e la terra, e sui rapporti degli uomini tra loro nei riguardi della terra. Oltre alle inchieste e interrogazioni dirette sul campo si impone anche una indagine storica, i cui elementi devono essere tratti dalla tradizione e una accurata e approfondita competenza sulla natura dei suoli dal punto di vista geografico e fisico. Colucci nell’Introduzione fa riferimento agli studi internazionali nel campo della Giurisprudenza Etnologica; in particolare a *Giurisprudenza Etnologica* di A. E. Post, tradotto in italiano nel 1906-08, e ai saggi metodologici di Giuseppe Mazzarella (1906, 1910), da cui trae una importante distinzione tra *concetti morfologici* che sono costruiti dalla scienza giuridica e *concetti etnici* che sono un prodotto del gruppo sociale sulla base delle sue idee e sentimenti giuridici collettivi.

Colucci insiste molto su un aspetto tutt’altro che trascurabile: l’esistenza di diritti di proprietà individuale tra i Somali, in contrasto con quanti, in quegli anni, sostenevano che esistessero solo forme di diritti collettivi, comunitari. Sul tema della proprietà il nostro autore ritornò una ventina d’anni dopo con un volume generale che riguardava tutte le colonie italiane: *Il regime della proprietà fondiaria nell’Africa Italiana*, pubblicato a Bologna nel 1942. Nell’anno successivo Colucci pubblicò anche un breve ma incisivo saggio sul diritto penale dei Somali in connessione con relazioni riguardanti i diritti fondiari (1943).

### 3. Riflessioni generali e analisi teorico-metodologiche sui diritti consuetudinari in epoca coloniale

In questa successiva sezione esamineremo, nella loro progressione storica, le riflessioni generali, le analisi teorico-metodologiche e le opinioni espresse, dagli stessi ricercatori o da commentatori esterni, del mondo politico e giuridico nazionale e coloniale dell'epoca, sui diritti consuetudinari delle popolazioni coloniali e sulla loro rilevanza per l'organizzazione, il funzionamento amministrativo e l'efficienza politica, delle colonie. Il magistrato Ranieri Falcone, è il primo a occuparsi del diritto italiano e del diritto indigeno, in un saggio pubblicato negli *Atti del Congresso Coloniale Italiano di Asmara*, nel 1905. Il Congresso fu un evento cruciale nella costruzione delle strategie coloniali italiane. Nelle due settimane di lavori si incrociarono per la prima volta funzionari coloniali, magistrati e studiosi di discipline umane e sociali. Falcone imposta il suo intervento alla luce dell'idea fondamentale della "armonizzazione del pluralismo giuridico" esistente in colonia: la via migliore per adattare i sistemi giuridici locali al nuovo contesto politico-sociale è quella della progressiva sperimentazione. I tribunali coloniali dovrebbero divenire laboratori di costruzione di un nuovo quadro giuridico, caratterizzato – questo gli appare fondamentale – da una "giustizia differenziale" tra europei in colonia e indigeni, giacché l'applicazione in colonia delle leggi metropolitane è inadeguata e impossibile. È necessario pertanto un meticoloso accertamento dei diritti locali, mediante un processo di "fissazione" delle tradizioni giuridiche orali e di "unificazione" delle consuetudini differenti di popolazioni diverse.

Nel complesso, espressioni, idee e opinioni risalgono all'antropologia evolucionista dell'800, alle concezioni diffuse in Europa sulla "gerarchia" storico-culturale tra le società umane e alle teorie antropologiche del tempo sulla "psiche primitiva": la "missione civilizzatrice" dell'Italia risponde alla necessità del miglioramento giuridico delle "specie umane inferiori".

Un contributo importante venne da Gennaro Mondaini, socialista che poi aderì al fascismo, docente di Legislazione politica delle Colonie nell'Università di Roma e fondatore dell'Istituto Coloniale. Il suo saggio sui rapporti tra i sistemi coloniali e le tribù indigene, seppure di carattere generale e storico-comparativo, costituì a lungo un punto di riferimento (Mondaini 1906). L'autore sottolinea le differenze tra le *settlement colonies* britanniche, le *plantation colonies*, e le *colonies d'exploitation* francesi, dedicate esclusivamente allo sfruttamento economico. Egli nota il contrasto tra gli interessi economici e di conquista, garantiti dal diritto internazionale (Conferenza di Berlino del 1885), e l'impegno delle

buone nazioni colonizzatrici verso il progresso sociale degli indigeni, al centro di un acceso dibattito nella Camera dei Deputati tra personaggi come Bovio e Ghisleri sulla opportunità o meno di “imporre la civiltà con la violenza”. Le idee di fondo, espresse da Mondaini, accompagneranno molti dei giuristi italiani impegnati nella etnografia giuridica coloniale. La colonizzazione impone un difficile e impegnativo *problema giuridico*, per garantire efficienza e praticabilità dell’amministrazione e rispetto di certe regole universali. Il che significa che esiste un campo separato da quello della politica e dell’attività militare, della massima importanza e con una sua autonomia. Si rende pertanto necessario *realizzare ricerche specifiche* sulle società indigene e le loro forme giuridiche per armonizzare le norme d’origine europea con quelle esistenti nel mondo indigeno locale. L’autore ritiene opportuna la scelta degli Inglesi di riconoscere le funzioni delle forme giuridiche native dell’India per dirimere le controversie quotidiane secondo la tradizione, soffermandosi anche sulle diverse forme, necessarie, di riconoscimento della *autonomia* e alla possibilità del passaggio, nei territori coloniali, al *self-government* locale.

Il diffuso interesse in quegli anni per il problema politico e sociale degli indigeni delle colonie, dal punto di vista giuridico, emerge con forza dal contributo di Enrico Catellani, *La protezione dei diritti privati degli indigeni nella colonizzazione africana* (1908). Il volume si basa su una meticolosa e competente ricognizione in tema del contrasto tra le norme del diritto internazionale sulla protezione e il riconoscimento dei diritti delle popolazioni indigene delle colonie (nell’Impero Britannico, nell’Africa francese, nel Congo) e i regimi concreti della proprietà fondiaria nei territori colonizzati. All’abuso della espropriazione e alla violazione dei diritti minerari sono dedicate pagine intense, dalle quali appare chiaramente l’ibridismo giuridico che crea pregiudizi per gli indigeni. Il lungo processo storico del cosiddetto “Stato libero del Congo” è ricostruito criticamente, così come si evidenziano le opinioni negative degli europei in colonia sugli indigeni. Catellani accenna spesso alle correzioni, già fatte e ancora possibili, delle norme della Colonia Eritrea, sulla legislazione originaria in tema dei diritti fondiari. Come si vede, c’era già – all’inizio del secolo – una serie di studi generali che insistevano sul rispetto dei diritti delle popolazioni indigene come necessità per una colonizzazione accettabile moralmente. Questo non impediva che si facesse uso delle espressioni correnti nell’impostazione vetero-evoluzionista dell’epoca, come fa Mondaini a proposito del “livello di civilizzazione” delle popolazioni coloniali: “l’iniziazione degli indigeni alla civiltà”, “l’incivilimento degli aborigeni”, e i riferimenti all’incapacità di “fornire un governo capace, per quanto rudimentale, di soddisfare alle esigenze prime della vita civile”.

Nell'immediato secondo dopoguerra, Mondaini che aveva proseguito il suo impegno sul tema delle politiche indigene (Mondaini 1924), presentò una sintesi aggiornata dei suoi studi sul colonialismo e i rapporti con le società indigene nell'intervento al Convegno di Studi Coloniali di Firenze del Gennaio del 1946. In un clima completamente rinnovato, ma alla presenza di alcuni dei protagonisti della prima età coloniale italiana, Mondaini riprese le considerazioni sulla necessità di un impegno morale e giuridico delle potenze coloniali, a favore degli indigeni, quella che definisce la *questione indigena*. La colonizzazione italiana, a suo parere, "ha sempre rispettato anzitutto il patrimonio più sacro e inviolabile delle popolazioni indigene, quello psicologico". I numerosi interventi e commenti alla relazione di Mondaini non contengono alcuna critica generale alle imprese coloniali italiane, soprattutto a quelle del ventennio tra il 1922 e il 1945, come ci si attenderebbe. Solo Martino Moreno, all'epoca Direttore Generale del Ministero dell'Africa Italiana, avanza critiche sull'eccesso di burocrazia dell'organizzazione coloniale italiana e auspica un'apertura al "principio rappresentativo, in perfetta eguaglianza fra metropolitani e indigeni" (Moreno 1939, citato in Mondaini 1946: 109). Null'altro.

#### 4. La funzione dell'etnografia nell'orientamento delle politiche coloniali

Grande viaggiatore ed etnografo della Nuova Guinea, Lamberto Loria fu il primo a scrivere un contributo dal titolo esplicito *L'etnografia strumento di politica interna e coloniale* (1912). L'articolo esordisce con un curioso elogio dei "nostri ascari" (le truppe indigene coloniali dell'Eritrea addestrate nell'ultimo decennio), che sarebbero accettati dai comandi militari italiani come "militari di cultura diversa", i cui costumi e modi di comportamento sono approvati con saggezza e ciò contribuisce alla loro efficienza e fedeltà. Loria potrebbe essere definito un "colonialista progressivo" e non aggressivo, nel senso che concepisce le imprese coloniali come iniziative "migliorative" sia per la società europea che per quella africana, e svolte secondo regole morali; una concezione che attribuisce una enorme importanza al fatto di "studiare bene il carattere e la mentalità africane". Egli afferma che è merito dei nostri ufficiali "di aver studiato l'etnografia dei popoli eritrei e di averne tenuto conto nel trattare con quegli indigeni", a differenza degli Inglesi, che invece "sono troppo pieni della loro superiorità come razza e come individui per amalgamarsi con i popoli soggiogati" (Loria 1912: 508). E aggiunge che "i nostri giudici conoscono bene le costumanze loca-

li”. Per lui “la conoscenza degli usi e costumi dei popoli soggetti a una nazione civile rende a questa più facile la conservazione del dominio”. Non si potrebbe meglio esprimere una posizione favorevole a quella che alcuni anni dopo verrà definita come “antropologia applicata”. Il saggio si conclude osservando che la stessa attenzione ai costumi e ai comportamenti tradizionali deve orientare il governo dell’Italia, che conosce differenze culturali assai rilevanti tra le diverse regioni, e quindi la registrazione delle costumanze popolari deve essere compito fondamentale per la costruzione dell’unità nazionale del nostro paese. A questa preoccupazione risponde l’anno dopo Alessandro Levi con un importante contributo in cui richiama l’intervento di Loria e attribuisce importanti compiti all’etnografia giuridica e alle conoscenze che ne derivano: una guida preziosa per coloro i quali – militari, funzionari, privati – avranno rapporti con gli indigeni. E ciò vale anche per i costumi popolari, per gli usi giuridici regionali italiani, nel campo del diritto commerciale e agrario (Levi 1913).

Qualche anno dopo il già menzionato Corso dedica un saggio generale e metodologico al rapporto tra l’etnografia e le attività coloniali (Corso 1916). L’espansione coloniale, a suo avviso, da un lato ha stimolato gli studi e le ricerche sulle popolazioni indigene, e dall’altro ha utilizzato questi studi per orientare le politiche e le decisioni. Sottolinea, inoltre, il carattere filantropico degli studi etnografici che hanno contribuito ai movimenti contro lo schiavismo e le discriminazioni nelle colonie. La concezione delle imprese coloniali che Corso esprime non si discosta da quella di quasi tutti i ricercatori fin qui citati. Attraverso questi studi e ricerche

nell’opinione comune si fa più chiara l’idea che la colonia non è terra di avventura o di conquista, di sfruttamento o di relegazione, di selvaggi che giova sterminare, ma campo d’industria, patria di uomini che occorre incivilire, di vita che bisogna rinnovare; si annunzia, così, una nuova fase nella politica e nella scienza coloniali [...] Non è più ammissibile che i funzionari e i coloni, che debbono vivere fra gli indigeni, ignorino lingua e costumi, territori e prodotti (Corso 1916: 179)

Non per caso, nell’Istituto Orientale di Napoli, l’Etnologia, intesa come scienza sia teorica che applicativa, fu introdotta tra le materie insegnate.

Su questi temi generali e sulla importanza degli studi nel contesto dello sviluppo delle colonie interviene anche Enrico Cerulli con un saggio del tutto diverso da quelli degli interventi precedenti (1918). Cerulli critica gli studi sui diritti consuetudinari, soprattutto dell’Eritrea, condotti in assenza di una preparazione

speciale adeguata, in etnologia e in linguistica. La raccolta dei testi delle consuetudini indigene deve avvenire nella lingua in cui esse sono redatte con la competente traduzione in italiano, in modo da consentire una successiva approfondita elaborazione scientifica. In disaccordo con la proposta di una rielaborazione unificata italiana delle diverse consuetudini, sostiene la conservazione degli Statuti vigenti con le loro antiche diversità. Per Cerulli è importante indurre gli indigeni a formulare per iscritto, dopo le loro tradizionali assemblee gentilizie, le loro consuetudini, con l'idea di creare progressivamente un *corpus juris* organico. Appare evidente tuttavia che Cerulli non manifesta alcun interesse, né formula alcuna proposta riguardante i problemi di "applicazione" del sapere etnologico-giuridico alle decisioni e politiche coloniali.

Negli anni '20 ci sono pochi interventi di carattere generale e metodologico sui nostri temi, a parte il saggio di Mondaini del 1924 al quale abbiamo fatto riferimento. Vi sono tuttavia alcuni contributi di grande interesse nel quadro dei problemi di "applicazione" del sapere etnologico-giuridico al mondo coloniale italiano ai quali possiamo solo accennare nei limiti di questo articolo. Il primo è una fonte insolita prodotta dall'Istituto Coloniale Fascista e pubblicata a Roma nel 1929, *Corso di Etnografia ed Etnologia giuridica delle Colonie italiane tenuto nell'anno 1928-29 (VII) in Roma agli Ufficiali del R. Esercito e Funzionari del Ministero delle Colonie* dell'Avv. Bruno Ducati. È uno strumento di formazione che rivela molto di quanto nell'intera esperienza coloniale italiana si è stratificato negli studi e ricerche sulle consuetudini indigene e sulla influenza che questi hanno avuto sulle politiche coloniali:

Il corso tratta di presentare alcune nozioni generali sulla civiltà passata e presente, sull'indole e sui costumi delle diverse popolazioni che abitano le nostre colonie, affinché i futuri funzionari possano più facilmente mettersi in un vero contatto con quelle mentalità e con quelle anime (Ducati 1929: 2).

Il compito più difficile è dunque quello di produrre una legislazione coloniale efficace, che sia orientata a conservare e rispettare, quanto più sia possibile, le tradizioni delle genti governate. E aggiunge: "La colonizzazione deve essere intesa e diretta a sfruttamento soltanto del suolo, non della popolazione, bensì a vantaggio e incivilimento di questa, a vantaggio tanto della metropoli che degli indigeni" (Ducati 1929: 6).

A lungo impegnato sul tema delle consuetudini indigene delle colonie italiane e del rispetto dei costumi degli indigeni fu Aldobrandino Malvezzi De'



Medici, un aristocratico, Professore di Storia e Politica Coloniale all'Università di Firenze. Nel 1925 fu tra i pochi accademici italiani firmatari del Manifesto redatto da Benedetto Croce in risposta al "Manifesto degli Intellettuali Fascisti". Malvezzi scrisse nel 1931 un breve saggio, *Le consuetudini indigene ed il diritto agrario coloniale*, nel quale enfatizza l'importanza degli indigeni come produttori agricoli in colonia e non solo come semplici fornitori di mano d'opera; ed esprime il suo dissenso verso le frequenti iniziative coloniali volte a imporre agli ordinamenti fondiari indigeni norme giuridiche europee che non possono trovare né adeguata né utile applicazione. In un intervento successivo, Malvezzi critica molte disposizioni di documenti giuridici internazionali e riconosce che si sta verificando un grande cambiamento nelle concezioni generali delle diverse civiltà umane. Il riconoscimento dei diritti fondamentali comporta una implicita modificazione al concetto di civiltà unica europea "L'Europa infatti, deve ammettere ciò che finora le repugnava di tollerare, cioè la libera esistenza, accanto alla propria, di altre civiltà nel mondo" (Malvezzi 1931a: 13-14).

Va in questa direzione l'opera di sintesi di Renzo Sertoli Salis su *L'ordinamento fondiario eritreo* (1932) e l'altro ricco e dettagliato libro *La giustizia indigena nelle colonie* (1933) dedicato a una presentazione e analisi comparativa dell'amministrazione della giustizia, nei confronti delle popolazioni indigene, nelle colonie di tutti i paesi europei, e anche di qualche esempio americano. Secondo l'autore "Il successo della colonizzazione dipende in gran parte dalla bontà dell'ordinamento giudiziario [...] Nella storia delle colonie le rivolte sono quasi sempre effetto di denegata giustizia". Infatti, "Le colonie si conquistano per lo più con le armi, ma si conservano solo e sempre con la giustizia" (Sertoli Salis 1933: 1). E i sistemi di giustizia si basano sul riconoscimento di un diritto e di una civiltà agli indigeni, che in passato erano stati in massima parte sconosciuti dai colonizzatori.

Un breve ma incisivo saggio del 1935 di Massimo Colucci, già incontrato come etnografo giurista nella Somalia meridionale, è a dir poco sorprendente per la secca posizione critica nei confronti degli entusiasti fautori del diritto consuetudinario delle popolazioni indigene delle colonie.

Colucci sottolinea la grande difficoltà di conciliare leggi e disposizioni provenienti da Roma con l'applicazione nei diversissimi territori coloniali. In generale, egli sostiene che pianificare una modificazione della consuetudine indigena è un non senso. Al contrario, in molti casi si possono del tutto abolire istituti di diritto consuetudinario, attraverso una serie progressiva di giudizi. Data la grande varietà e differenza specifica tra le diverse popolazioni, è quindi per lui "pericoloso se non addirittura incongruo, fissare in testi ufficiali il diritto consuetudinario di

una popolazione coloniale, per dare a quei testi valore di legge” (Colucci 1935: 248). È evidente che Colucci nel decennio trascorso dalla pubblicazione della sua ottima monografia *Principi di diritto consuetudinario della Somalia italiana meridionale* ha mutato opinione e si è allineato su alcune posizioni governative sulle questioni coloniali. Non a caso, nelle ultime righe del suo saggio egli osserva che per realizzare al meglio il compito della gestione delle colonie africane

basterebbe all'Italia volgere lo sguardo alla grande opera di Roma, quasi a prenderne gli auspici, affidarci al genio di questa nostra razza mediterranea, la quale, come nessun'altra, ha saputo nei secoli e nei millenni penetrare del suo spirito anche i popoli più barbari e non ha mai rinunciato ad attrarli nella sua orbita di civiltà (Colucci 1935: 251).

Negli anni 30 è frequente l'ingresso, nel dibattito sui diritti consuetudinari degli indigeni, di giuristi di stretta osservanza. Per esempio, Fulvio Maroi, grande civilista e romanista, Professore di Diritto Civile e di Diritto Agrario a Roma, dedica una quantità di saggi agli usi e costumi giuridici popolari italiani ed europei e pubblica un ricco saggio d'insieme su *I diritti consuetudinari delle genti Etiopiche e il diritto coloniale italiano* (1937), nel quale mostra di conoscere a fondo tutte le ricerche di etnografia giuridica pubblicate fino a quel momento, e si pone il problema della “posizione delle costumanze giuridiche indigene di fronte alle leggi dei colonizzatori”. Non è un entusiasta della piena accettazione del diritto indigeno e ricorre continuamente a esempi tratti dalla storia del diritto romano per porre in evidenza il palese conflitto tra le leggi nazionali e i costumi degli indigeni. Per lui si tratta di un conflitto tra tipi sociali, riguardante il rapporto tra “civiltà inferiori e superiori”, che obbliga a riconoscere la diffusa “mentalità prelogica dei primitivi, dominata costantemente da preoccupazioni di ordine magico e animistico”. Tuttavia, è opportuno considerare che “vi sono consuetudini indigene che non sono barbare”, che bisogna accettare e non reprimere, cercando così di costruire un sistema giuridico organico, che assorbe parte di queste consuetudini. Da qui la necessità di studiarle, accertarle e verificarle attraverso la osservazione minuziosa delle azioni processuali, l'interrogazione di testimoni privilegiati e la raccolta di informazioni per mezzo di appositi questionari.

Come s'è visto, a partire dalla metà degli anni '20 gli entusiasmi precedenti e gli impegni di ricerca etnografico-giuridica tendono lentamente ad attenuarsi, mentre si estendono le convinzioni circa l'importanza, maggiore, della tutela degli interessi primari della colonizzazione, dei coloni, della formazione giuridica coloniale, e le adesioni alle strategie e alle politiche del governo del ventennio.

## 5. Contributi di storia dell'antropologia italiana sui contesti coloniali

Il primo saggio approfondito e intenso sui rapporti tra antropologia italiana e contesti coloniali è il rapido ma molto ricco contributo di Gianni Dore, che contiene una densa e competente rassegna degli studi sul tema, mettendo in evidenza la vocazione “pratica” degli studi etnografici e le curiose “mancanze” nelle sintesi occasionalmente proposte (pochi riferimenti all'antropologia fisica e agli studi geografici e demografici). Il saggio è comunque un ottimo punto di partenza, anche per la ricchezza delle indicazioni bibliografiche (Dore 1980). Qualche anno dopo, Pier Giorgio Solinas pubblica un ricco saggio che indaga con attenzione le discussioni e le azioni di diversi amministratori italiani in Eritrea ed Etiopia, e i problemi che si trovavano ad affrontare (gli ordinamenti fondiari e la distribuzione delle terre, le necessità di dare forma giuridica alle espropriazioni delle terre indigene, i diritti dei coloni italiani, l'organizzazione del lavoro indigeno, il difficile impegno nel “trasformare le culture indigene”) e per i quali consideravano utili i “resoconti di etnografia operativa” prodotti da alcuni ricercatori in loco. Il saggio è più dedicato ai problemi e alle strategie politico-operative dell'amministrazione coloniale, sulle quali propone delle critiche molto convincenti e ben documentate, che non ai costumi e alle consuetudini giuridiche degli indigeni come tali (Solinas 1988).

Alcuni saggi di Barbara Sòrgoni, pubblicati tra il 1998 e il 2008, configurano la posizione di uno dei maggiori specialisti del tema qui affrontato, che trova un buon equilibrio tra l'approfondimento dei problemi e delle strategie, non sempre uniformi, delle amministrazioni coloniali italiane, l'azione specifica e individuale di alcuni protagonisti studiati in modo particolare (come Alberto Pollera), e le tradizioni dei costumi giuridici e del diritto consuetudinario delle popolazioni indigene. Un primo contributo (Sòrgoni 1998a) parte dalla considerazione che il diritto ha sempre giocato un ruolo centrale nelle esperienze coloniali, sia perché può funzionare come strumento privilegiato di legittimazione del potere coloniale, sia perché può consentire una amministrazione della “diversità specifica” delle colonie, nelle quali la molteplicità delle persone, delle particolarità regionali, delle economie locali e dei tipi di presenza di coloni venuti dall'esterno, impone una regolazione flessibile e adattata alle circostanze particolari di ogni regione colonizzata. L'autrice segnala anche la frequente opinione di amministratori sulla esistenza di un forte limite nella imposizione del diritto della madrepatria sui popoli colonizzati. L'elaborazione giuridico-amministrativa di sistemi in buona parte originali risulta da un accurato esame della produzione giuridica specifica e della raccolta molto variegata delle sentenze emesse dalla magistratura colonia-

le. La strategia generale che finì per prevalere fu quella di un “assoggettamento temperato” coniugato con forti autonomie regionali, ben diverso dalla strategia coloniale francese dell’“assimilazionismo”. Soprattutto in Eritrea, negli anni '80 dell'800, si stabilì un sistema dualista di regolazione giuridica: i cittadini italiani residenti in colonia continuavano a essere regolati dai codici del Regno, senza consistenti modifiche, mentre il diritto privato degli indigeni seguiva il diritto locale e consuetudinario e il principio della “giustizia differenziale”, soprattutto nel campo penale. I diversi tentativi di registrazione scritta delle consuetudini tradizionali posero non poche difficoltà e problemi, anche per l'effetto di “cristallizzazione” e irrigidimento di forme tradizionali che beneficiavano di una grande flessibilità e adattabilità.

Nel 1998 la Sòrgoni ha anche pubblicato la prima delle sue monografie storico-antropologiche sull'Eritrea, un ottimo studio analitico ricco di documentazione e molto convincente: *Parole e corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interrazziali nella colonia Eritrea (1890-1941)*. E nel 2001 pubblicava la seconda monografia, tutta concentrata su Alberto Pollera. Si tratta di studi ineccepibili dal punto di vista documentario e dell'analisi storico-antropologica. Nel 2002 veniva anche pubblicato dalla stessa autrice un saggio che cercava di sintetizzare i rapporti tra etnografie coloniali e strategie politiche dell'Amministrazione italiana, nel quale – tra l'altro – cercava di sintonizzarsi con alcune posizioni radicali dell'antropologia contemporanea, soprattutto statunitense, che stabiliva connessioni semplici, dirette e necessarie, tra ricerca etnografica ed “esigenze di dominio coloniale” (Sòrgoni 2002a). Il saggio è ricco di molte considerazioni competenti sulle regioni e sui protagonisti dall'autrice ben conosciuti, ma mostra anche qualche osservazione che mi sembra meno condivisibile. Come, per esempio, l'affermazione che “proprio l'ossessiva attenzione del regime durante il periodo imperiale verso le questioni razziali abbia incentivato studi antropologici sui sudditi coloniali: o come etnografie applicate venissero prodotte sul territorio coloniale da funzionari e amministratori, per ragioni di dominio” (Sòrgoni 2002a: 56). O anche: “lo studio dell'emergere e dell'affermarsi del concetto di cultura in antropologia come prodotto radicato nella pratica coloniale di amministrazione” (Sòrgoni 2002a: 60). Si tratta di affermazioni che indicano connessioni troppo rigide e immediate, al di sotto delle quali si intravede una sostanziale attribuzione di “colpa”, che hanno una ampia letteratura, ma mi sembrano approssimative e semplicistiche. È, naturalmente, ovvio che ci sia una qualche connessione e interferenza tra la ricerca antropologica in età coloniale e i sistemi politici delle colonie, oltre che con le ideologie coloniali diffuse. Sarebbe stato strano che non ci fosse. Ma a ben vedere, l'antropologia è una delle

tante “scienze che si sviluppano nell’età delle colonie”, come la medicina tropicale, l’agronomia e la forestologia, la botanica dinamica e la zoologia tropicale. E studiando bene le fonti specifiche, si troverà che i dissensi, le “incongruenze”, le scarse compatibilità e le critiche indirette, sono molto più numerose di quanto non si possa a prima vista immaginare. Del resto, la stessa autrice quando nella seconda parte del saggio inizia ad approfondire la presentazione della personalità di Alberto Pollera, dei suoi studi sull’Eritrea e l’Etiopia e delle sue strategie di azione come amministratore, non potrà non riconoscere che questo amministratore era in disaccordo con le posizioni ufficiali del Governo fascista negli anni Venti e sosteneva che le tradizioni giuridiche native dovessero essere tutelate e conservate e che le popolazioni indigene non erano veri “primitivi”, ma sosteneva che “non bisogna dimenticare che qualsiasi uso, per barbaro che sia, ha la sua origine nella necessità storica di un momento...e spesso si rivela una strategia funzionale alla sopravvivenza della coesione sociale” (Pollera citato in Sòrgoni 2002a: 72). Pollera sostenne più volte che fosse giusto e opportuno rispettare l’assetto politico indigeno tradizionale, senza esautorare totalmente i capi locali. Una politica di compromesso tra usanze e istituti che potevano essere conservati ed esigenze di controllo coloniale, che a volte imponevano drastici mutamenti, sarebbe stata augurabile. Come si vede, Pollera appare piuttosto un “colonialista riformista”, e il suo interesse per i costumi dei nativi va molto al di là del mero e strumentale interesse di governo coloniale. In un altro saggio su *Quaderni Storici* la stessa autrice illustra in dettaglio la “conversione” progressiva di Pollera agli studi etnografici e riscatta in buona parte la relativa “autonomia” del funzionario coloniale dalle rigide e sorde costrizioni della politica coloniale (Sòrgoni 2002).

Nello stesso numero della rivista *Quaderni Storici* del 2002 appare anche un saggio dell’altro grande esperto di etnografia coloniale e di storia dell’antropologia italiana che è Gianni Dore, dedicato a Giovanni Ellero (1910-1942), funzionario coloniale italiano dotato di una rara sensibilità nei confronti delle culture giuridiche native dell’Eritrea, Dore pone in grande evidenza la connessione e penetrazione stretta tra la sfera dello studio e quella dell’agire, nella carriera coloniale del giovane Ellero. L’intima connessione tra prassi di governo e passione conoscitiva (lo studiare “serve” per il governare) è forte in questo amministratore coloniale, che aveva connessioni e rapporti con gli studiosi di prestigio dell’epoca (Conti Rossini, Cerulli, Moreno). Dall’analisi dei materiali d’archivio e delle lettere, appare chiara la configurazione di una piccola schiera di “studiosi-funzionari”, che facevano della “etnografia pratica” uno strumento indispensabile per il “buon governo”. E la preparazione giuridica era ritenuta indispensabile, per comprendere e gestire la grande varietà di usi e costumi giuridici consuetudi-

nari esistenti in Eritrea, soprattutto nel campo penale, anche per evitare di commettere errori che sarebbero costati molto, socialmente, per l'amministrazione. Indispensabile, del resto, era comprendere e gestire l'autorità dei capi locali, che erano intesi come interpreti e mediatori. Ellero studia numerosi istituti giuridici tradizionali e ne propone una "ri-utilizzazione" a fini amministrativi. Il saggio di Dore (2002) mostra con grande attenzione ai dettagli della vita quotidiana i problemi derivanti dalle scelte non facili tra le imposizioni centrali governative e le opportunità di mantenere un costante rispetto per le dinamiche sociali locali. Dobbiamo allo stesso Dore un altro importante saggio, dedicato espressamente all'Etnologia Giuridica coloniale italiana (2014). In esso l'autore propone una ricca revisione di tutto il dibattito e gli scambi anche teorici tra studiosi e amministratori sui problemi che derivano dalla esistenza di diritti consuetudinari funzionanti e spesso efficaci, nelle colonie. E appare chiaro che l'intervento continuo di giuristi e di storici del diritto mostra come i diritti consuetudinari indigeni, oltre che essere indispensabili strumenti della amministrazione quotidiana delle colonie, sono anche esempi di grande utilità per comprendere a fondo i diversi momenti della storia e della teoria giuridica. Insomma, il diritto coloniale diventa un elemento importante per gli storici e i teorici del diritto in generale, e fornisce anche dati e strumenti per comprendere meglio certi aspetti della storia del diritto europeo e italiano in particolare. In sostanza, gli istituti giuridici che si trovavano nelle colonie avevano una propria logica ed erano comprensibili e in parte accettabili, in parte potevano essere trasformati progressivamente o sostituiti, ma sempre sulla base di una "generale comunicabilità" tra le diverse civiltà umane, e soprattutto sulla base del "comune fondamento naturale" del diritto come base associativa di ogni gruppo umano. Infine, lo stesso autore ha pubblicato in anni più recenti un consistente volume che raccoglie e ordina in un quadro teorico solido i suoi studi sul mondo coloniale italiano dell'Africa italiana (2017). Il libro è dedicato a una analisi molto attenta e approfondita, sulla base di un continuo intreccio tra una intensa esplorazione degli archivi coloniali e personali di alcuni funzionari in Eritrea e una serie di sondaggi etnografici diretti in indagini di campo. È il mondo sociale e culturale degli amministratori che viene indagato; di un gruppo ristretto di amministratori coloniali italiani che erano anche studiosi, e che divennero "etnografi obbligati a esserlo", per svolgere seriamente il loro lavoro. Si tratta insomma di alcuni amministratori "presentabili" che utilizzarono costantemente il principio del "sapere per amministrare" e che per le loro ricerche continue spesso generarono un certo fastidio all'entourage coloniale locale, e negli anni Venti soprattutto nelle gerarchie governative. I temi affrontati sono classici nelle discussioni antropologiche dell'epoca e lo sono stati per lunghi de-

cenni. Per primo il cosiddetto “matriarcato” di certe popolazioni eritree (in particolare dei Cunama) visto nelle forme sociali effettive, osservate e indagate con cura, come anche nel modo di “gestirlo” da parte dell’amministrazione coloniale. Quindi la possessione spiritica, nella considerazione e trattamento che ne fecero missionari e amministratori. Inoltre il rapporto tra stregoneria, controllo sociale e giustizia coloniale. Infine la gestione processuale dei casi di diritto penale, che comprende la visione (e “comprensione”) di certi reati nel sistema locale, il tipo di inchieste giudiziarie dei tribunali misti e di quelli coloniali, la questione delle prove e delle sanzioni. Ognuno di questi temi beneficia di un lungo e intenso capitolo, dal quale emerge da una parte la profonda conoscenza che l’autore possiede non solo dei costumi e dei modi di pensiero locali, per come emergono dagli archivi (per quanto riguarda il passato) e dalla ricerca di campo, ma anche il difficile lavoro degli amministratori, soprattutto dei giudici; e dall’altra parte la notevole dimestichezza con gli scritti giuridici e con la teoria e pratica del diritto.

## 6. Conclusioni

Per ragioni di spazio, dobbiamo rinviare ad altra occasione l’analisi dei contributi, molto ricchi a partire dall’anno 2000, dei giuristi e degli storici del diritto, ai problemi del diritto coloniale e dei rapporti tra la conoscenza dei costumi giuridici locali, le esigenze delle amministrazioni coloniali, e quelle dell’analisi storico-critica delle norme giuridiche e delle attività processuali nelle colonie. Ciò che dobbiamo notare, a conclusione di una tale rassegna, è che i giuristi e gli storici del diritto mostrano a volte di considerare con attenzione i contributi di ricerca e di analisi degli antropologi, ma non sempre. Occorre osservare che, invece, gli antropologi conoscono del diritto molto più di quanto i giuristi conoscano dell’antropologia. È ovvio auspicare una maggiore collaborazione e scambio tra le due discipline.

Alcune osservazioni e commenti conclusivi sono adesso necessari sull’intero cammino che abbiamo percorso a partire dagli studi e ricerche sulla etnografia giuridica dei primi amministratori coloniali di fine secolo dell’800. Ci sembra risulti evidente che queste ricerche spesso molto accurate sui costumi giuridici e i diritti consuetudinari costituiscono una base concreta e hanno un carattere “fondativo” nei confronti della etnologia (nei suoi aspetti di ricerca empirica) che si affermerà nelle Università e nei Musei a partire dal dopoguerra. Non solo perché alcuni protagonisti della stagione coloniale (tra tutti Raffaele Corso e poi Vinigi Grottanelli) possono essere considerati i *traits d’union* tra la ricerca coloniale e la



stabilizzazione accademica postbellica delle discipline antropologiche, ma anche perché alcuni temi e problemi (di metodo e di contenuti) affrontati dagli antichi ricercatori coloniali sono poi ritornati negli scritti degli studiosi del dopoguerra. Per esempio, Grottanelli ha riconosciuto il carattere “fondazionale” di quegli studi, apprezzando in particolare il libro di Pollera sui Baria e i Cunama (Grottanelli 1985). Del resto, lo stesso Grottanelli può essere considerato a un tempo “etnografo dell’età coloniale” e primo Professore Ordinario di Etnologia in una Università italiana (anche se Raffaele Corso aveva ottenuto nel 1933 la cattedra di “Etnografia Africana” a Napoli). Non bisogna dimenticare infatti che i suoi primi scritti di rilievo sono due volumi pubblicati dalla Reale Accademia d’Italia, Centro Studi per l’Africa Orientale Italiana, *Missione Etnografica nel Uollega Occidentale. Vol. primo: I Mao*, del 1940; e *Missione di Studio al Lago Tana. Vol. secondo: Ricerche Geografiche ed Economiche sulle Popolazioni*, del 1939.

Nell’Introduzione al volume sui Mao vale la pena di menzionare per esteso un brano che mostra la uniformità tra alcune delle idee e dei propositi degli “etnografi giuristi” con quelle del primo importante “accademico” di discipline antropologiche del dopoguerra:

Come Italiani e come portatori di una civiltà e di una giustizia più alte noi ci siamo assunti al momento della conquista, ricordiamolo, l’impegno morale di sostenere la causa degli oppressi contro quella dei vecchi oppressori, di sollevare dalla schiavitù, dalla abiezione, dai patimenti, tante genti fino allora spietatamente dominate dagli Abissini e dai loro mandati. Ciò non deve rimanere – e non rimarrà – una formula retorica, dettata dalla opportunità politica del momento e dimenticata a obiettivi raggiunti [...]. Il fondamento per il migliore governo delle popolazioni, ai fini del loro progresso di vivere civile, è costituito dalla conoscenza della loro vita e della loro attività. Tanto più vale questa verità, quando noi ci troviamo di fronte al compito – non sempre facile – di reggere politicamente, e di elevare quindi socialmente, genti che fino a ieri erano considerate gregge senza anima e senza diritti, accomunate indiscriminatamente sotto un solo nome che era indice di dispregio, e trattate di conseguenza. Un primo passo verso il leale assolvimento di questo compito di civiltà e di umanità è il riconoscimento e lo studio della personalità etnica di ognuno di questi popoli: questo, in una parola, è stato ed è lo scopo della mia indagine (Grottanelli 1940: 25).

Grottanelli era un aristocratico conservatore monarchico, molto legato alla famiglia dei Savoia, e non ebbe con il fascismo rapporti ufficiali intensi e consenzienti. Occorre ricordare che era contrario al trattamento che in quegli anni le popolazioni del Uollega – estranee storicamente e culturalmente alla maggioranza amhara dell’altipiano – subivano da parte del governo etiopico.

Infine, ritengo che vada ribadita l’importanza di una sempre maggiore integrazione tra gli studi antropologici e quelli giuridici di tipo non logico-normativo, ma sociologico. Infatti, il diritto, tra le scienze sociali, risulta la più vicina agli interessi “globalistici” e “integrali” dell’antropologia, che si concentra normalmente sul rapporto costante tra idee, valori, interessi, norme, pratiche sociali e simboliche, esistenti in ogni gruppo umano.

## Bibliografia

Alliegro Enzo Vinicio

2011, *Antropologia italiana. Storia e storiografia 1869-1975*, Firenze, Seid.

Anello Giancarlo

2009, *Colonialismo giuridico italiano. Archeologia della subalternità legale nei contesti multiculturali*, “Stato, Chiese e pluralismo confessionale”, Rivista Telematica.

2010, *Civiltà e diritti: archeologia della subalternità legale nel colonialismo giuridico italiano*, “Quaderni del CREAM”, X, pp. 145-180.

Anello Giancarlo, Ferrari Daniele

2018, *Archeologia del pluralismo religioso italiano. Le confessioni religiose nel sistema coloniale*, Tricase, Libellula edizioni.

Bascherini Gianluca

2009, “*Ex oblivione malum*”. *Appunti per uno studio sul diritto coloniale italiano*, “Rivista Critica di Diritto Privato”, XXVII/2, pp. 245-294.

2012, “Cultura giuridica e vicenda coloniale”, in I. Rosoni, U. Chelati Dirar (a cura di), *Votare con i piedi. La mobilità degli individui nell’Africa coloniale italiana*, Macerata, Eum, pp. 49-83.

Bobbio Norberto

1942, *La consuetudine come fatto normativo*, Padova, Cedam.

Bonfante Pietro

1917, *Il metodo naturalistico nella storia del diritto*, “Rivista italiana di sociologia”, XXI, pp. 53-74.

Capomazza Ilario

1909, *Il diritto consuetudinario dell’Acchelè-Guzai*, Asmara.

1912, *Istituzioni di diritto consuetudinario del Seraé. La legge degli Atchemé Melgà, Eritrea*, Macerata.

Catellani Enrico

1885, *Le colonie e la conferenza di Berlino*, Torino, Unione Tipografica Editrice.

1908, *La protezione dei diritti privati degli indigeni nella colonizzazione africana*, Roma, Tip. Unione Cooperativa Editrice.

Cerulli Enrico

1918, *Diritti indigeni ed etnologia giuridica delle nostre Colonie*, "Rivista Coloniale", XIII/3, pp. 94-104.

1918a, *Diritti indigeni ed etnologia giuridica delle nostre Colonie*, "Rivista Coloniale", XIII/6, pp. 242-246

1918b, *Testi di diritto consuetudinario dei Somali Marrehan*, "Rivista degli Studi Orientali", VII, pp. 861-876.

1918b, *Il diritto consuetudinario della Somalia Settentrionale (Sultanato dei Migiurtini)*, "Bollettino della Società Africana d'Italia", III, pp. 120-137; V, pp. 216-233.

1919, *Il diritto consuetudinario della Somalia Settentrionale (Sultanato dei Migiurtini)*, "Bollettino della Società Africana d'Italia", I, pp. 45-56; IV, pp. 177-195; V, pp. 231-247; VI, pp. 276-286.

1927, *Recensione dell'opera di Massimo Colucci, Principi di diritto consuetudinario della Somalia italiana meridionale*, "Rivista degli Studi Orientali", XI, pp. 205-212.

Colucci Massimo

1924, *Principi di diritto consuetudinario della Somalia Italiana Meridionale. I gruppi sociali – la proprietà*, Firenze, La Voce.

1927, *Il diritto consuetudinario delle tribù della Cirenaica*, "Rivista Coloniale", XXII, pp. 3-16.

1929, *Istituti delle tribù Cirenaiche. Il patto di sangue, la vendetta, la composizione*, "Rivista delle Colonie Italiane", III/3, pp. 262-272.

1931, *Il diritto consuetudinario della Cirenaica*, Roma, Lit. Ferri.

1935, *Estensione e limiti di applicazione dei diritti consuetudinari indigeni nelle Colonie*, in *Atti del Secondo Congresso di Studi Coloniali*, Firenze, Olschki, pp. 241-251.

1937, *Il controllo sulle giurisdizioni indigene nell'ordinamento giudiziario eritreo*, "Rassegna Economica dell'Africa Italiana", XII, pp. 1-15.

1938, *Proprietà individuale e proprietà collettiva nelle colonie*, Roma.

1943, *La composizione per l'omicidio e l'origine della pena nelle consuetudini dei Somali Meridionali*, "Rassegna Sociale dell'Africa Italiana", VI/3, pp. 1-16.

Conti Rossini Carlo

1904, *I Loggo e la legge dei Loggo Sarda*, "Giornale della Società Asiatica Italiana", XVII, pp. 1-63.

1916, *Principi di diritto consuetudinario dell'Eritrea*, Roma, Tipografia dell'Unione Editrice.

1937, *Diritto consuetudinario etiopico*, "Rivista giuridica del Medio ed Estremo Oriente e giustizia coloniale", I, pp. 197-308.

1940, *Lo statuto degli Scioattè Ansebà (Eritrea)*, in Aa.Vv., *Scritti Giuridici in onore di Santi Romano*, III, Padova, Cedam, pp. 345-366.

1941, *A proposito di etnografia giuridica*, "L'Italia d'Oltremare", VI/11, pp. 168-169.

1947, *Consuetudini giuridiche del Seraé. Raccolte dall'Assemblea dei suoi notabili a iniziativa del Commissariato Regionale di Addi Ugri*, "Rassegna di Studi Etiopici", I, Suppl. VII.

1953, *Consuetudini giuridiche del Seraé*, "Rassegna di Studi Etiopici", II, Suppl. XI.

Corso Raffaele

1916, *L'etnografia scienza politica e coloniale*, "Rivista Coloniale", XI, pp. 178-189.

1928-29, *Sopra un'arcaica forma di adozione nel Marocco*, "Annali del Regio Istituto Orientale di Napoli", pp. 3-9.

1936, *Proverbi giuridici abissini*, "Archivio Giuridico", CXV.

1936a, *Il matriarcato dei Cunama della Colonia Eritrea in rapporto con quello di altre popola-*

zioni dell'Africa, in *Atti del II Congresso di Studi Coloniali*, Vol. IV, Firenze, Olschki, pp. 46-52.  
1939, *Conoscenze etnografiche dell'Impero*, "Africa Italiana", II/5, pp. 23-28.

1948, *Gli studi di etnografia coloniale in Italia*, "Rivista di Etnografia", II/2-3, pp. 1-4.

1949, *Il contributo dell'etnografia giuridica alla colonizzazione italiana*, "Rivista di Etnografia", III/3

Corso Raffaele, Beguinot Francesco

1930, *Per una raccolta di materiali etnografici delle nostre colonie africane*, in *Atti del XI Congresso Geografico Italiano*, Vol. II, Napoli, pp. 196-200.

Costa, Pietro (a cura di)

2004-2005, *L'Europa e gli "Altri". Il diritto coloniale tra Otto e Novecento*, "Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno", XXXIII-XXXIV/1.

Cucinotta Ernesto

1911, *Usi e consuetudini giuridiche della Tripolitania e della Cirenaica*, "Rivista di Diritto Commerciale", IX, pp. 1132-1140.

1921, *Delitto, pena e giustizia presso i Somali del Benadir*, "Rivista Coloniale", XVI, pp. 14-41.

De Napoli Olindo

2013, *The legitimization of Italian colonialism in juridical thought*, "Journal of Modern History", LXXXV/ 4, pp. 801-832.

2014, *Tra progresso del diritto e turn to empire. Il percorso dei giuristi italiani di fronte al colonialismo da Mancini all'età giolittiana*, "Italia Contemporanea", CCLXXIV, pp.7-41.

Dore Gianni

1980, *Antropologia e colonialismo italiano*, "La Ricerca Folklorica", I, pp.129-132.

2002, *Amministrare l'esotico. Un caso di etnologia applicata nell'Africa orientale italiana (1936-1941)*, "Quaderni Storici", CIX/1, pp. 189-220.

2003, *Identity and contemporary representations: the heritage of Alberto Pollera's monograph*, 'I Baria e i Kunama', "Northeast African Studies", X/3, pp. 71-99.

2014, *Etnologia giuridica tra dibattito teorico e prassi coloniale*, in Deplano, A. Pes (a cura di) *Quel che resta dell'Impero. La cultura coloniale degli Italiani*, Milano, Mimesis, pp. 59-79.

2017, *Amministrare l'esotico. L'etnografia pratica dei funzionari e dei missionari dell'Eritrea coloniale*, Padova, CLEUP.

2018, *Per una storia sociale del colonialismo italiano*, "Passato e Presente", XXXVI, pp. 145-152.

Dore Gianni, Giorgi Chiara, Morone Antonio M, Zaccaria Massimo (a cura di)

2013, *Governare l'Oltremare. Istituzioni, funzionari e società nel colonialismo italiano*, Roma, Carocci.

Ducati Bruno

1929, *Corso di Etnografia ed Etnologia Giuridica delle Colonie italiane, tenuto nell'anno 1928-29*, in *Roma agli Ufficiali del R. Esercito e Funzionari del Ministero delle Colonie*, Roma, Istituto Coloniale Fascista.

Falcone Ranieri

1905, *Del diritto italiano e del diritto indigeno nell'Africa italiana*, in *Atti del Congresso Coloniale Italiana di Asmara*, I, Asmara, pp. 189-220.

Goglia Luigi

1985, *Una diversa politica razziale coloniale in un documento inedito di Alberto Pollera del 1937*, *Storia Contemporanea*, XVI/ 5-6, pp. 1071-1091.

Grottanelli Vinigi

1939, *Missione di Studio al Lago Tana. Vol. secondo: Ricerche Geografiche ed Economiche sulle Popolazioni*, Roma, Centro Studi per l'Africa Orientale Italiana.

1940, *Missione Etnografica nel Uollega Occidentale. Vol. primo: I Mao*, Roma, Centro Studi per l'Africa Orientale Italiana.

1985, *La ricerca etnologica nel periodo coloniale. Una testimonianza e una riflessione*, "Storia Contemporanea", XVI/ 5-6.

Levi Alessandro

1913, *Contributi della Società di Etnografia italiana allo studio del diritto e della coscienza giuridica popolare*, "Bollettino della Società di Etnografia Italiana", II/1 pp.51-79

Loria Lamberto

1912, *L'etnografia strumento di politica interna e coloniale*, "Lares", I, pp. 73-79.

Malvezzi de' Medici Aldobrandino

1931, *Il rispetto degli usi e costumi indigeni nel diritto internazionale e nel diritto interno degli stati* in *Atti del Primo Congresso di Studi Coloniali*, Vol. V, Firenze, Olschki.

1931a, *Le consuetudini indigene e il diritto agrario coloniale*, in *Atti e Studi della Commissione Reale per la Raccolta delle Consuetudini e degli Usi Giuridici*, II, Firenze, Olschki.

Maroi Fulvio

1937, *I diritti consuetudinari delle genti etiopiche e il diritto coloniale italiano*, ripubblicato in *Scritti giuridici*, vol. I, Milano, Giuffrè, 1956, pp. 657-679.

Martone Luciano

2002, *Giustizia coloniale. Modelli e prassi penale per i sudditi d'Africa dall'età giolittiana al fascismo*, Napoli, Jovene.

2004-2005, *Dominio coloniale e proprietà fondiaria. La formazione del Demanio Italiano in Libia (1911-1923)*, "Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno", XXIII-XXXIV/I, pp. 985-1037.

2008, *Diritto d'oltremare: legge e ordine per le colonie del regno d'Italia*, Milano, Giuffrè.

Mazza Mauro

2015, *L'amministrazione della giustizia nella colonia eritrea*, Soveria Mannelli, Rubbettino.

Mazzarella Giuseppe

1906, *Il metodo negli studi di Etnologia giuridica*, "Rivista Italiana di Sociologia", X/5-6, pp. 3-23.

1910, *L'Etnologia giuridica. I suoi metodi, i suoi risultati*, "Scientia", VIII, pp. 98-122.

Miceli Vincenzo

1899, *La forza obbligatoria della consuetudine considerata nelle sue basi sociologiche e giuridiche*, Perugia, Unione Tipografica e Cooperativa.

Mondaini Gennaro

1906, *Le colonie e le popolazioni indigene*, "Rivista Italiana di Sociologia", X, pp. 3-43.

1907, *Il carattere di eccezionalità della storia e del diritto coloniale e le nuove forme giuridiche d'espansione nelle colonie*, "Rivista coloniale", II, pp. 6-32.

1924, *La politica indigena dell'Italia coloniale*, "Rivista Coloniale", XIX.

1941, *La legislazione coloniale italiana nel suo sviluppo storico e nel suo stato attuale (1881-1940)*, 2 voll., Milano, ISPI.

1946, *La politica indigena*, in *Atti del Convegno di Studi Coloniali 'Aspetti dell'azione italiana in Africa'*, Firenze, Olschki, pp. 79-115.

Moreno Martino Mario

1939, *Politica di razza e politica coloniale italiana*, “Annali dell’Africa Italiana”, II, pp. 455-467.

Panza Valerio

2015, *La colonizzazione giuridica dell’Eritrea: diritto coloniale tra scienza giuridica, antropologia, etnografia giuridica (1880-1912)* Tesi di Dottorato, Università degli Studi di Napoli Federico II, Dottorato di ricerca in “Diritto romano e tradizione romanistica”, Anno Acc. 2014-2015.

Pollera Alberto

1913, *I Baria e i Cunama*, Roma, Reale Società Geografica.

1913a, *L’ordinamento della giustizia e la procedura indigena in Etiopia e in Eritrea*, Roma, Tip. nazionale G. Bertero e C.

Post Albert Herman

1906-1908, *Giurisprudenza Etnologica*, Milano, Società Editrice Libreria, (ed. or. 1894- 1895).

Puccini Sandra

1999, *Andare Lontano: viaggi ed etnografia nel secondo Ottocento*, Roma, Carocci.

Rosoni Isabella

2006, *La colonia eritrea: la prima amministrazione coloniale italiana, 1880-1912*, Macerata, EUM.

2008, *L’invenzione del diritto consuetudinario*, “Acta Histriae”, XVI/4, pp. 577-592.

2012, *Cittadinanze e giustizie differenziali. La condizione giuridica degli eritrei*, in I. Rosoni, U. Chelati Dirar (a cura di), Macerata, EUM.

Rossetti Carlo

1985, *L’etnologia storico-giuridica italiana nella prima metà del Novecento* in P. Clemente et al. (a cura di) *L’antropologia italiana. Un secolo di storia*, Bari, Laterza.

Savarese Enzo

1926-1929, *Le terre della Cirenaica secondo la legislazione fondiaria ottomana e le consuetudini delle tribù*, voll. I e II, Bengasi.

Sertoli Salis Renzo

1932, *L’ordinamento fondiario eritreo*, Padova, Cedam.

1933, *La giustizia indigena nelle colonie*, Padova, Cedam.

1937, *Problemi indigeni sul piano dell’Impero*, in *Atti del III Congresso Nazionale di Studi Coloniali*, II, Firenze, Olscki, pp. 111-121.

Solinas Pier Giorgio

1988, *Coscienza coloniale e affari indigeni. L’Africa italiana da Ferdinando Martini a Giacomo De Martino*, “La Ricerca Folklorica”, XVIII, pp. 41-47.

Sòrgoni Barbara

1998, *Parole e corpi: antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interrazziali nella Colonia Eritrea (1890-1941)*, Napoli, Liguori.

1998a, *Diritto coloniale e diritto consuetudinario nella Colonia Eritrea*, in A. Santemma (a cura di), *Diritti umani. Riflessioni e prospettive antropologiche*, Roma, EUROMA, 1998, pp. 281-300.

2001, *Etnografia e colonialismo. L’Eritrea e l’Etiopia di Alberto Pollera (1873-1939)*, Torino, Bollati Boringhieri.

2002, *Diventare antropologo: Alberto Pollera e l’etnografia coloniale*, “Quaderni Storici”, XXXVII/1, 55-82.

2002a, *Contraddizioni coloniali: comprensione etnografica ed esigenze politiche negli scritti di Alberto Pollera*, “Antropologia”, II, pp. 66-90.

2008, *Pratiche antropologiche nel clima dell'Impero*, in R. Bottoni (a cura di), *L'impero fascista*, Bologna, Il Mulino, pp. 415-428.

Volterra Alessandro

2008, *La giustizia coloniale in Eritrea tra diritto comune e diritto consuetudinario*, "Africa", LXVIII/1, pp. 82-107.

Zaccaria Massimo

2006, "Tu hai venduto la giustizia in Colonia". *Avvocati, giudici e coloni nell'Eritrea di Giuseppe Salvago Raggi (1907-1915)*, "Africa", LXI, pp. 317-395.

### **Abstract**

This article presents a first systematic review of the legal ethnographic studies produced during the formation and management of the Italian colonies in Africa. The functional relation of these researches with the grounds for colonial imperialism and its political goals is blatant, though a more careful reading reveals a genuine investigative curiosity and the ability to take up the methodological challenges of "etnografia pratica e applicata" (applied ethnography). In this line, the article traces the developments of empirical researches on legal ethnography in the time span of colonial domination, highlighting the continuity with the Italian tradition of legal studies on "Custom", on "Custom Law", on "Legal Pluralism", and with the commitment of many Law specialists in collecting the customs and popular juridical uses since the Unification of Italy. The last part of the article is dedicated to the critical review of the most recent and innovative contributions of history of Italian anthropology on the colonial contexts which mark a new phase in studying this "forgotten" dimension of our history.

L'articolo presenta un primo bilancio sistematico della produzione giuridico-etnografica nata nel corso della formazione e della gestione delle colonie italiane in Africa. Il legame funzionale tra queste ricerche e gli orientamenti e le giustificazioni politiche dell'imperialismo coloniale è evidente, una lettura più attenta rivela una genuina curiosità investigativa e la capacità di cogliere le sfide metodologiche della "etnografia pratica e applicata". In questa direzione, l'articolo ripercorre gli sviluppi delle ricerche empiriche di etnografia giuridica nell'arco temporale della dominazione coloniale, mettendo in luce la continuità con la tradizione italiana degli studi giuridici sulla "Consuetudine", sul "Diritto Consuetudinario", sul "Pluralismo Giuridico" e con l'impegno pratico nella raccolta delle consuetudini e degli usi giuridici popolari di molti specialisti del diritto a partire dall'Unità d'Italia. L'ultima parte dell'articolo è dedicata alla rassegna critica dei contributi più recenti e innovativi di storia dell'antropologia italiana sui contesti coloniali che segnano la fase di un nuovo interesse di studio verso una dimensione "dimenticata" della nostra storia.

**Key words:** italian colonialism, Legal ethnography, Custom Law, Legal Pluralism, Colonial anthropology.

**Key words:** Italian colonialism, etnografia giuridica, diritto consuetudinario, pluralismo giuridico, antropologia coloniale.